

Restyling completo per il nuovo MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale)



Il 2015 avrà un MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale) con **restyling completo**. È stata infatti approvata una nuova modulistica con Dpcm del 17 dicembre 2014 («Gazzetta Ufficiale» 299 del 27 dicembre) che va a sostituire integralmente il Dpcm del 12 dicembre 2013.

Pertanto, il nuovo modello verrà utilizzato per le dichiarazioni effettuate **entro il 30 aprile 2015** (comunque «sino alla piena entrata in operatività del Sistri») alle competenti Camere di Commercio, per i rifiuti prodotti e gestiti nel 2014 e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) immesse sul mercato.

Verrà poi messa online, dal 19 gennaio 2015, la nuova versione del registro nazionale dei produttori di Aee.

Articolazione del modello – Il Modello unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento.

Il provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle seguenti Comunicazioni:

- Comunicazione Rifiuti;
- Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
- Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione;
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed

Elettroniche.

Chi è tenuto alla presentazione del MUD – La Legge 70/1994 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti attraverso la **presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD)**, alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato e Agricoltura competente per il territorio, in cui ha sede l'unità locale, cui si riferisce la dichiarazione.

Pertanto dovranno presentare il modello Mud:

- a) i produttori iniziali che producono rifiuti pericolosi a prescindere dal numero di dipendenti;**
- b) i produttori iniziali che producono rifiuti non pericolosi a condizione che abbiano più di 10 dipendenti;**
- c) chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta, gestione, trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi.**

Sono esclusi i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06 che effettuano esclusivamente operazioni di trasporto dei propri rifiuti non pericolosi.

Le novità – Il nuovo MUD presenta le seguenti principali novità:

- **i cantieri temporanei o mobili** (anche di bonifica) possono utilizzare il modulo RE per i rifiuti prodotti fuori dell'unità locale;
- **gli imballaggi** possono essere indicati non solo con il **codice 15** ma anche il **20**.

In tal modo il MUD è stato costretto a prendere atto di un errore grave ma molto diffuso nelle autorizzazioni.

Inoltre, **vanno dichiarate solo le operazioni di recupero e di smaltimento** diverse da R13 (messa in riserva) e D15 (deposito preliminare), successive a esse, poiché la loro indicazione

duplicava le quantità dichiarate.

Le giacenze presenti nelle operazioni R13 e D15 vanno divise, a beneficio dei bilanci di massa.

FONTE: fiscal-focus.info